



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

-BANDO REGIONE MARCHE – ACQUISTO RIPRODUTTORI ISCRITTI A LIBRI GENEALOGICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA SUINA ED EQUINA DA CARNE (DGR N.761 DEL 26/05/2025)

Intervento: Acquisto riproduttori selezionati.

Obiettivi: rafforzare la competitività delle aziende agro-zootecniche regionali, sostenendo l'innovazione produttiva e la valorizzazione e il miglioramento del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico, attraverso l'incentivazione all'acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti a libri genealogici, al fine di potenziare le razze da carne bovine, ovine, equine e suine, in un'ottica di sostenibilità e benessere animale.

Destinatari del bando: Agricoltori singoli o associati, Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Dotazione finanziaria assegnata: 482.221,40 €;

Scadenza per la presentazione delle domande:

Bando a sportello a partire dal 13/06/2025

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dott.ssa PhD Cristina Nocelli

Tel. 0718063027 **Indirizzo mail:** cristina.nocelli@regione.marche.it

Sommario

Sommario	2
1 Definizioni	4
2 Obiettivi e finalità	7
3 Ambito territoriale	7
4 Dotazione finanziaria	7
5 Descrizione del tipo di investimento	7
5.1 Condizioni di ammissibilità del contributo	7
5.1.1 Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente	7
5.1.2 Criteri di ammissibilità dell'impresa.....	8
5.1.3 Criteri di ammissibilità del programma di investimento	8
5.1.4 Requisiti sanitari	10
5.2 Tipologia dell'investimento	10
5.2.1 Contributo agli investimenti	10
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	12
5.3.1 Spese ammissibili.....	12
5.3.2 Spese non ammissibili.....	13
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	13
5.4.1 Entità del contributo.....	13
5.5 Selezione delle domande di contributo	15
5.5.1 Criteri per la selezione delle domande	15
6 Fase di ammissibilità	16
6.1 Presentazione della domanda di contributo	16
6.1.1 Modalità di presentazione delle domande	16
6.1.2 Termini per la presentazione delle domande	17
6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda.....	17
6.1.4 Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa	17
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di contributo	18
6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria	18
6.2.2 Visite aziendali	19
6.2.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente.....	19
6.2.4 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità	19
6.2.5 Completamento dell'istruttoria.....	20
6.2.6 Pubblicazione del decreto di ammissibilità	20
7 Fase di realizzazione e pagamento	20

7.1	Variazione per cambio del beneficiario	20
7.1.1	Presentazione delle domande di cambio del beneficiario	21
7.1.2	Istruttoria delle domande.....	21
7.2	Domanda di pagamento di Stato Avanzamento Lavori	21
7.2.1	Presentazione delle domande di SAL.....	21
7.2.2	Istruttoria delle domande.....	22
7.3	Domanda di pagamento di saldo	23
7.3.1	Presentazione delle domande.....	23
7.3.2	Istruttoria delle domande	24
7.4	Impegni dei beneficiari	25
7.5	Decadenza delle domande e revoca del contributo	25
7.5.1	<i>Controlli ex post</i>	25
7.6	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	26
7.7	Informativa trattamento dati personali	26

1 Definizioni

Agricoltore in attività: agricoltore quale definito al paragrafo 4.1.4.1 del piano strategico della PAC, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115.

Allevamento in selezione: allevamento di capi della stessa razza dei riproduttori da acquistare iscritti a libri genealogici come registrati in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica.

Associazione Allevatori: Ente selezionatore approvato dal MASAF che si occupa di gestire il libro genealogico di una specifica razza. Si occupa di indirizzare la selezione e la conservazione genetica della razza, oltre che di promuoverla e valorizzarla.

Beneficiario: le aziende agricole zootecniche, singole o associate o Enti pubblici gestori di aziende agricole ai sensi dell'articolo 2135 del c.c., titolari di partita IVA e iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura che attuano interventi finalizzati al miglioramento genetico di specie e razze di interesse zootecnico bovine, ovine, equine e suine.

Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica veterinaria: La BDN vet (Banca Dati Nazionale) è un sistema informativo gestito dal Ministero della Salute che raccoglie e gestisce i dati relativi all'anagrafe degli animali in Italia. Funge da strumento di tracciabilità e rintracciabilità, essenziale per la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, nonché per la programmazione dei controlli veterinari e la gestione delle emergenze sanitarie.

Certificato zootecnico: Ai sensi delle Norme europee vigenti (Reg. UE REG 2020/602), il certificato zootecnico è il documento ufficiale rilasciato dall'Associazione/Ente competente per razza e riconosciuto ufficialmente, che dimostra l'iscrizione al Libro genealogico di razza o a un Registro ibridi e quindi descrive l'appartenenza del riproduttore ad una razza, l'età e la categoria di pertinenza.

Certificato sanitario: Ai sensi delle Norme europee vigenti (REG (UE) 2021/403, REG (UE) 2025/243 e s.m.i.) è un documento ufficiale che attesta la conformità di una partita di animali terrestri o del relativo materiale germinale alle prescrizioni sanitarie stabilite dall'Unione Europea per i movimenti tra Stati membri. Questo certificato garantisce che gli animali o il materiale germinale siano stati sottoposti a controlli sanitari rigorosi e soddisfino i requisiti di salute animale, prevenzione delle malattie trasmissibili e benessere degli animali.

Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Commissione di riesame: esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte. È costituito dal responsabile regionale di procedimento e da due funzionari della Regione Marche.

Conto Corrente Dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale.

Cronoprogramma: è un diagramma che riepiloga le date di scadenza e la distribuzione delle spese riguardo all'acquisto dei riproduttori. Si tratta di un'indicazione temporale di quando si intende provvedere concretamente all'acquisto del riproduttore, quando si intende effettuare l'ingresso in stalla e quando si intende presentare la domanda di saldo. Serve a monitorare l'avanzamento del

progetto di investimento.

Decisione individuale di concedere il contributo: provvedimento del Dirigente responsabile dell'intervento con il quale viene concesso il contributo ai beneficiari.

Domanda di contributo: domanda di partecipazione al regime di aiuto del presente bando.

Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale^{1,1}.

Impresa in Difficoltà: un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:²

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate³;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁴;
3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5,
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Libro genealogico di razza: Registro ufficiale che documenta la genealogia, ascendenze e parentele, e le caratteristiche di animali di razza pura ad uso zootecnico, gestito da associazioni di allevatori riconosciute dal MASAF. Strumento necessario per tracciare la discendenza, migliorare la qualità genetica, certificare la razza e tutelarla.

Media impresa: è l'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)

Microimpresa: è l'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

² Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01): Parte I, capitolo 2.4 (33) (63)

³ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁴ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE⁵

un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)

Piccola impresa: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, relativo alla definizione di PMI e degli Orientamenti per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

Nuovo Nucleo di allevamento: l'imprenditore agricolo che vuole avviare l'allevamento di una specie o di una razza originariamente non presente in azienda, può farlo inserendo il nuovo allevamento in codice di stalla AST, purchè la numerosità minima del nuovo nucleo sia di almeno 5 Unità di Bovino Adulto (UBA). I soggetti riproduttori del nuovo nucleo sono destinati esclusivamente all'allevamento in purezza, i discendenti potenzialmente iscrivibili ai libri genealogici di razza, e inizialmente la composizione può essere anche di sole femmine. In caso di allevamento promiscuo con altre razze della medesima specie, la numerosità del nuovo nucleo deve essere prevalente numericamente.

Periodo di acquisto: Per poter acquistare il riproduttore selezionato, il richiedente ha 12 mesi di tempo successivi alla data di presentazione della domanda di contributo per acquisire il capo. Per la data di acquisizione si intende la data di ingresso dei capi in stalla come da BDN vet.

Prevalenza di allevamento in selezione: allevamento in cui, per una data specie animale, il maggior numero dei soggetti presenti è iscritto nei libri genealogici di una specifica razza e i capi sono registrati come tali nel Sistema informativo veterinario dell'anagrafe zootecnica (BDN vet). La prevalenza si basa quindi sul criterio numerico degli animali di razza selezionati e registrati rispetto al totale degli animali della stessa specie presenti nell'allevamento. La discendenza dei riproduttori acquistati con il contributo deve essere anch'essa potenzialmente iscrivibile ai libri genealogici di razza. Se si allevano due o più razze in selezione per la medesima specie, i riproduttori delle rispettive razze devono essere collocati in mandrie, greggi o branchi separati e non miscibili.

Razze ammissibili: Le razze ammissibili alla richiesta di contributo sono:

- Per la specie bovina: Marchigiana, Romagnola, Chianina, Maremmana, Pezzata Rossa Italiana, Limousine, Charolaise.
- Per la specie ovina: Sopravissana, Fabrianese, Merinizzata Italiana, Appenninica, Bergamasca.
- Per la specie suina: ibrido Suino della Marca.
- Per la specie equina: Cavallo del Catria, Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido.

Razze autoctone per nuovo nucleo allevatoriale: Le razze ammissibili alla richiesta di contributo per un nuovo nucleo allevatoriale, sono:

- Per la specie bovina: Marchigiana;
- Per la specie ovina: Sopravissana, Fabrianese;
- Per la specie equina: Cavallo del Catria;
- Per la specie suina: ibrido suino della Marca

Richiedente: soggetto che presenta domanda di contributo e di saldo.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA) La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione. Per la provincia di Pesaro Urbino provvede il personale incaricato della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Unità Bestiame Adulto (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale unità di misura deriva dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali in unità convenzionali (UBA) attraverso l'applicazione di coefficienti di conversione definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014; Sinteticamente questi sono i coefficienti: bovini di età superiore ai 2 anni: 1,00; bovini di età tra 6 mesi e 2 anni: 0,60; equini oltre 6 mesi: 1,00; suini da ingrasso: 0,40; scrofe e verri: 0,50; ovi-caprini (per 10 capi): 1,50.

2 Obiettivi e finalità

Il presente Bando definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per l'acquisto di riproduttori, finalizzato al miglioramento genetico della composizione zootecnica dell'allevamento aziendale. Tale iniziativa mira ad incrementare il numero di capi sottoposti a selezione genetica e certificati dalle rispettive associazioni di razza. Attraverso questo intervento, si intende promuovere e tutelare il patrimonio zootecnico sostenendo l'acquisto di animali riproduttori, sia maschi che femmine, regolarmente iscritti ai rispettivi libri genealogici delle specie e razze di interesse zootecnico.

3 Ambito territoriale

L'intervento si applica a tutto il territorio regionale.

4 Dotazione finanziaria

La somma assegnata dalla Regione Marche per l'attuazione dell'intervento è pari ad € 482.221,40;

annualità 2025	€ 282.221,40
annualità 2026	€ 100.000,00
annualità 2027	€ 100.000,00

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dello stato di avanzamento della spesa erogata e, sulla base delle risultanze di tale verifica, di adottare le conseguenti determinazioni in ordine alle risorse messe a bando.

5 Descrizione del tipo di investimento

5.1 Condizioni di ammissibilità del contributo

5.1.1 Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti sono agricoltori ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, ivi incluse le loro associazioni e cooperative e gli Enti pubblici gestori di aziende agricole.

I soggetti sopra individuati debbono:

1. essere titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche con animali della specie bovina, oppure ovicaprina, oppure equina oppure suina. Per titolare di allevamenti

zootecnici si intende il proprietario o detentore.

2. Condurre un allevamento in selezione con una prevalenza di soggetti iscritti nei libri genealogici di razza e contestualmente registrati come tali nel sistema informativo veterinario vet info applicativo anagrafi" (BDN vet).
3. Costituire un nuovo nucleo di selezione da iscrivere prima della liquidazione del contributo con una consistenza di almeno 5 (cinque) UBA

5.1.2 Criteri di ammissibilità dell'impresa

Al momento della presentazione della domanda l'impresa di cui al precedente paragrafo, deve:

- 1) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (cfr. Definizioni)
- 2) essere iscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale);
- 3) avere Partita Iva con codice di attività agricola;
- 4) essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice ATECO agricoli. In caso di più sedi, la sede principale di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve ricadere nelle Marche;
- 5) essere iscritta in anagrafe zootecnica (BDN vet) con dati aggiornati;
- 6) avere un codice di stalla per la specie di cui si intende acquistare il riproduttore nella Regione Marche;
- 7) Condurre un allevamento in selezione di capi della stessa razza dei riproduttori che si intende acquistare. Se sono presenti capi di diverse razze per la medesima specie si terrà conto della prevalenza di soggetti iscritti nei libri genealogici di razza sull'intera mandria o gregge, e contestualmente registrati come tali nel Sistema informativo veterinario dell'anagrafe zootecnica (BDN vet). I discendenti dei riproduttori devono essere potenzialmente iscrivibili ai libri genealogici di razza. Il requisito non sussiste quindi nel caso di imprenditori che utilizzano riproduttori di razza pura per la produzione di meticci, e che quindi detengono una minoranza di animali iscritti nei suddetti registri. In questo caso la spesa risulta non ammissibile.
- 8) essere in possesso di posizione contributiva e previdenziale attiva in agricoltura, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) in qualità di agricoltore attivo e del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con posizione regolare.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, in particolare dall'anagrafe zootecnica della banca dati veterinaria (BDN vet). Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 Criteri di ammissibilità del programma di investimento

I richiedenti, al momento della domanda si obbligano a:

- 1) concludere l'atto di acquisizione dei capi risultati ammissibili, entro la data prevista per il termine di acquisizione delle domande di saldo al paragrafo 7 del presente bando;
- 2) mantenere il soggetto in selezione;
- 3) garantire che ogni riproduttore svolga carriera riproduttiva per almeno tre anni a far data dall'ingresso in azienda, (due anni per i riproduttori suini e ovini);
- 4) nel caso di capo bovino proveniente da un allevamento situato sul territorio nazionale:

- mantenere il riproduttore per almeno 3 (tre) anni dalla data di ingresso in stalla e adibirlo in questo periodo alla monta pubblica / privata aziendale;
- 5) garantire che il numero dei riproduttori maschi risultato ammissibile rispetti il rapporto indicativo di 1 toro per circa 20 bovine;
- 6) nel caso di riproduttori ovini:
- mantenere il riproduttore per almeno 2 (due) anni dalla data di ingresso in stalla e adibirlo in questo periodo alla monta pubblica / privata aziendale;
 - garantire che il numero dei riproduttori maschi risultato ammissibile rispetti il rapporto indicativo di 1 ariete per circa 60 pecore;
- 7) nel caso di riproduttori suini:
- mantenere il riproduttore per almeno 2 (due) anni dalla data di ingresso in stalla e adibirlo in questo periodo alla monta pubblica / privata aziendale;
 - garantire che il numero dei riproduttori maschi risultato ammissibile rispetti il rapporto indicativo di un verro per circa 10 scrofe.
 - nel caso di avviamento di nuovo allevamento di "Suino della Marca" per accedere al contributo in "de minimis" per l'acquisto dei verri occorre garantire la costituzione di una consistenza minima aziendale pari a n. 3 riproduttori femmina ed a n. 1 riproduttore maschio.
- 8) nel caso di riproduttori equini:
- mantenere il riproduttore per almeno 3 (tre) anni dalla data di ingresso in stalla e adibirlo in questo periodo alla monta pubblica / privata aziendale;
 - garantire che il numero dei riproduttori maschi risultato ammissibile rispetti il rapporto indicativo di 1 stallone per circa 20 fattrici.

Casi particolari: Le istanze relative a casistiche particolari dovranno essere corredate da una motivazione puntuale e dettagliata, formalizzata dal richiedente attraverso una relazione tecnica. I contenuti specifici e i requisiti di dettaglio di tale relazione tecnica sono definiti al paragrafo 6.1.3 del presente bando. La documentazione così prodotta sarà successivamente sottoposta alla valutazione di ammissibilità tecnica da parte dei funzionari SDA.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si configurano come casistiche particolari situazioni quali la presenza di un numero di femmine inferiore al consueto che renda comunque necessaria la presenza di un riproduttore maschio, oppure una composizione della stalla caratterizzata dalla coesistenza di più razze appartenenti alla medesima specie. Se si allevano due o più razze in selezione per la medesima specie, i riproduttori delle rispettive razze devono essere collocati in mandrie, greggi o branchi separati e non miscibili.

Qualora per :

-cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come definite nel Regolamento (UE) 2021/2116 art.3;
 -predazione del capo a causa di animali sottoposti a tutela (es. *Canis lupus*);
 -per una patologia che colpisca il capo in modo irreversibile o per sopraggiunta compromissione della funzione riproduttiva (epizootia, infertilità, infortunio, morte, ecc.) debitamente certificata dalle autorità veterinarie;

il riproduttore vada incontro a decesso prematuro o non sia funzionale all'attività riproduttiva, occorre comunicare tale evento alla Regione Marche entro 90 giorni e procedere alla sostituzione del capo entro un anno, dalla data di uscita del soggetto dalla stalla, pena la restituzione del contributo.

In tal caso, sul contributo richiedibile per l'acquisto di un nuovo riproduttore verrà scomputata la somma proporzionalmente calcolata sull'acquisto del primo riproduttore, e relativa al mancato periodo riproduttivo, secondo il seguente esempio:

acquistato riproduttore "X" al costo di 100 e corrisposto contributo pari a 40; "X" dopo due anni viene sostituito da "Y" costato egualmente 100;

il contributo su "Y" sarà pari a $(100 \cdot 40\%) - (40 \cdot 1/3) = 28$.

Nel caso di istituzione di un nuovo nucleo allevatorio in selezione, va motivato con una relazione tecnica

dettagliata come riferito al paragrafo 6.1.3 del presente bando.

5.1.4 Requisiti sanitari

Gli animali oggetto di acquisto, per essere ammissibili al contributo, devono ottemperare, sia per quanto riguarda gli allevamenti di provenienza, che i singoli capi, alle norme sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in vigore al momento dell'acquisto e della movimentazione del capo verso l'allevamento. Inoltre, i capi devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie attestate dai Servizi Veterinari della AST, o, ove consentito dalla normativa vigente, dal veterinario aziendale. È quindi necessario che il riproduttore sia in possesso del certificato zootecnico come previsto dal REG (UE) 2020/602 e del certificato sanitario rilasciato dall'autorità sanitaria competente come previsto dal REG (UE) 2021/403, REG (UE) 2025/243 e s.m.i.

5.2 Tipologia dell'investimento

5.2.1 Contributo agli investimenti

Sono ammissibili i seguenti interventi:

Acquisto di riproduttori bovini, ovini, suini ed equini da carne con attestazione dello stato sanitario di buona salute.

Il contributo è calcolato sulla spesa ammissibile, al netto del valore dell'IVA.

I riproduttori sono da intendersi DPA, cioè, destinati alla produzione di alimenti.

I maschi sono da intendersi non castrati.

I prezzi per i riproduttori maschi della razza Marchigiana derivano dai valori medi registrati alle aste dell'anno 2024 forniti di ANABIC. Per le femmine si è tenuto conto del valore medio ISMEA.

Per la specie ovina, il valore degli arieti deriva dal valore medio registrato alle aste ASSONAPA per le razze Merinizzata Italiana e Appenninica. Per gli altri arieti si è tenuto conto del valore medio ISMEA.

I riproduttori della specie equina sono stati valutati in base al valore degli equini da vita fornito da ISMEA.

Tutti i riproduttori oggetto di investimento debbono essere iscritti nei libri genealogici di razza, come riportato nelle tabelle di seguito, distinti per specie, con l'indicazione anche della % di contributo per ciascuna razza. Il premio è erogato esclusivamente alle razze sottoindicate iscritte ai rispettivi Libri Genealogici.

SPECIE BOVINA				
razza	sexo	età	Libro genealogico	Sezione
Marchigiana	maschi	10-24 mesi	Iscritti ANABIC	Classe Maschi in selezione testati ♂ minimo 82 punti
	femmine	12-30 mesi	Iscritte ANABIC	Sezione Principale minimo 82 punti
Romagnola	maschi	10-24 mesi	Iscritti ANABIC	Classe Maschi in selezione testati ♂ minimo 82 punti
	femmine	12-30 mesi	Iscritte ANABIC	Sezione Principale minimo 82 punti
Chianina	maschi	10-24 mesi	Iscritti ANABIC	Sezione Principale

				testati ♂ minimo 82 punti
	femmine	12-30mesi	Iscritte ANABIC	Classe Femmine in selezione minimo 82 punti
Maremmana	maschi	10-24 mesi	Iscritti ANABIC	Sezione Principale testati ♂ minimo 82 punti
	femmine	12-30mesi	Iscritte ANABIC	Classe Femmine in selezione minimo 82 punti
Pezzata Rossa	maschi	12-30 mesi	Iscritti ANAPRI	Classe Maschi in selezione testati ♂
	femmine	10-24 mesi	Iscritti ANAPRI.	Classe Femmine in selezione
Charolaise	maschi	12-30 mesi	Iscritti ANACLI	Principale classe 2 testati ♂
	femmine	10-24 mesi	Iscritte ANACLI	Principale classe 2
Limousine	maschi	12-30 mesi	Iscritti ANACLI	Principale classe 1 -2 testati ♂
	femmine	10-24 mesi	Iscritte ANACLI	Principale Classe 1-2

♂ Tori Testati presso i centri genetici della rispettiva associazione allevatori (ente selezionatore).

SPECIE OVINA				
razza	sesso	età	Libro genealogico	sezione
Sopravissana	Maschi	6-24 mesi	ASSONAPA	Principale
	Femmine	6-18 mesi		
Fabrianese	Maschi	6-24 mesi	ASSONAPA	Principale
	Femmine	6-18 mesi		
Merinizzata italiana	Maschi	6-24mesi	ASSONAPA	Principale testati ♂
	Femmine	6-18 mesi	ASSONAPA	Principale
Appenninica	Maschi	6-24 mesi	ASSONAPA	Principale testati ♂
	Femmine	6-18 mesi	ASSONAPA	Principale
Bergamasca	Maschi	6-24mesi	ASSONAPA	Principale
	Femmine	6-18 mesi	ASSONAPA	Principale

♂ Arieti Testati presso il centro genetico ASSONAPA (ente selezionatore).

SPECIE SUINA				
ibrido	sesso	età	Libro genealogico	sezione
Suino della Marca	Maschi	2-15 mesi	ANAS	Ibridi
	Femmine	2-15 mesi	ANAS	Ibridi

SPECIE EQUINA				
razza	sesso	età	Libro genealogico	sezione
Cavallo del Catria	Maschi	30 mesi	ANAREAI	Principale
	Femmine	8-36 mesi		
Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido	Maschi	30 mesi	ANACAITPR	Principale
	Femmine	8-36 mesi		

L'imprenditore agricolo potrà fondare un nuovo nucleo di allevamento costituito da sole femmine. Nel caso in cui venga effettuato un nuovo nucleo allevatoriale (cfr. definizioni) devono essere censite almeno 5 (cinque) Unità di Bestiame Adulto (UBA) nella BDN vet per le specie bovina, ovina ed equina.

L'allevamento dei soggetti del nuovo nucleo dovrà essere finalizzato alla selezione della razza, i discendenti potranno essere iscritti ai libri genealogici di pertinenza, escludendo la produzione di ibridi o meticci: per questo i componenti del nuovo nucleo andranno allevati e gestiti in sedi appropriate evitando ibridazioni con eventuali altri soggetti della medesima specie presenti in allevamento.

Il nuovo nucleo sarà ammissibile per le razze autoctone, ovvero:

- o Bovina Marchigiana;
- o Ovina Fabrianese e Sopravissana;
- o Equina Cavallo del Catria.
- o Suina ibrido suino della Marca (solo con modalità previste dal paragrafo 5.1.3 punto7).

Se l'impresa agricola possiede già animali della stessa specie, ma di razze diverse e desidera avviare un nuovo nucleo di allevamento con una razza specifica, quest'ultima dovrà essere prevalente numericamente (cfr. definizioni), rispetto alle altre razze o ai meticci presenti in azienda.

In quest'ultimo caso è necessario dettagliare il progetto allevatoriale come riferito al paragrafo 6.1.3.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo (eleggibilità della spesa).

Affinché la spesa sia ammissibile è necessario:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di contributo e per ricevere il relativo contributo,
- per tutte le transazioni relative all'investimento inserire nella fattura o documento contabile equipollente un'apposita codifica costituita dal numero di trasponder (o marchio auricolare o bolo ruminale, o altro dispositivo di identificazione univoca dell'animale) e dalla dicitura "Finanziato dalla REGIONE MARCHE – Acquisto riproduttori iscritti a libri genealogici" (conformemente agli obblighi di comunicazione e informazione), con specifico riferimento all'investimento finanziato. Tale codifica va riportata in tutta la documentazione amministrativo-contabile inerente il progetto finanziato. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.
- Certificato zootecnico dei riproduttori.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data riportata sui documenti di accompagnamento (ex Modello 4) e alla fattura di accompagnamento.

5.3.2 Spese non ammissibili

5.3.2.1 **Non sono ammissibili le seguenti spese:**

- a) IVA, altre imposte, oneri e tasse.
- b) interessi passivi.
- c) spese tecniche per la compilazione delle domande.
- d) spese bancarie e legali.
- e) spese per interventi allocati in territori extra-regionali;
- f) spese sostenute per l'acquisto di riproduttori in allevamenti non in selezione.
- g) spese sostenute per l'acquisto di riproduttori prima della presentazione della domanda.
- h) spese relative all'acquisto di riproduttori effettuato tra allevamenti con il medesimo codice aziendale o con diversi codici di stalla ma appartenenti alla stessa struttura zootecnica.
- i) spese relative all'acquisto di riproduttori effettuato tra allevatori legati da vincoli coniugali o di parentela fino al secondo grado.
- j) spese relative all'acquisto di riproduttori effettuato tra allevatori con la medesima partita IVA.
- k) nel caso dei bovini delle razze Marchigiana, Romagnola, Chianina e Maremmana non sono ammesse spese per tori non provenienti dal centro genetico ANABIC.
- l) nel caso degli ovini di razza Merinizzata Italiana e Appenninica non sono ammesse spese per arieti non provenienti dal centro genetico ASSONAPA.
- m) spese per soggetti sprovvisti del certificato sanitario.
- n) spese per soggetti sprovvisti dell'iscrizione al libro genealogico.
- o) spese per l'acquisto di castroni.
- p) spese per l'acquisto di riproduttori non DPA.
- q) spese per un riproduttore che ha già beneficiato del contributo.
- r) spese per la certificazione sanitaria del capo.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità del contributo

Il contributo è erogato nell'ambito del regime de minimis così come istituito con Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e sue successive modifiche nel Reg. UE n. 3118/2024 relativo all'applicazione degli aiuti in de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e sue successive modifiche nel Reg. UE n. 3118/2024, nessun contributo potrà essere erogato alle imprese richiedenti che abbiano già percepito, nel periodo di cui al comma precedente, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in regime de minimis superiore a 50.000,00 euro, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

L'erogazione del contributo è soggetta alla preliminare verifica, degli aiuti de minimis eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo dal potenziale beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario in cui alla impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto ai sensi della presente deliberazione e dei due esercizi fiscali precedenti;

L'importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di 50.000,00 euro pena la revoca del contributo stesso per l'intero importo e l'eventuale recupero delle risorse liquidate; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente i 50.000,00 euro;

L'aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo. L'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Specie Bovina					
Razza	sexo	età	Libro genealogico	Spesa massima ammissibile (IVA esclusa)	Contributo %
Marchigiana	maschi	10-24 mesi	Iscritti ANABIC	4.700,00 €	Fino al 50% (60% comuni montani e svantaggiati**)
	femmine	12-30 mesi	Iscritte ANABIC	3.000,00€	
Romagnola	maschi	10-24 mesi	Iscritti ANABIC	3.000,00 €	Fino al 40%
	femmine	12-30 mesi	Iscritte ANABIC	2.000,00 €	
Chianina	maschi	10-24 mesi	Iscritti ANABIC	3.000,00€	Fino al 40%
	femmine	12-30 mesi	Iscritte ANABIC	2.000,00 €	
Maremmana	maschi	10-24 mesi	Iscritti ANABIC	3.000,00€	Fino al 40%
	femmine	12-30 mesi	Iscritte ANABIC	2.000,00 €	
Pezzata Rossa	maschi	10-24 mesi	Iscritti ANAPRI	3.000,00 €	Fino al 40%
	femmine	12-30 mesi	Iscritte ANAPRI	2.000,00 €	
Charolaise	maschi	10-24 mesi	Iscritti ANACLI	3.000,00 €	Fino al 40%
	femmine	12-30 mesi	Iscritte ANACLI	2.000,00 €	
Limousine	maschi	10-24 mesi	Iscritti ANACLI	3.000,00 €	Fino al 40%
	femmine	12-30 mesi	Iscritte ANACLI	2.000,00 €	

Specie Ovina					
razza	sexo	età	Libro genealogico	Spesa massima ammissibile (IVA esclusa)	Contributo %
Sopravissana	Maschi	6-24 mesi	ASSONAPA	850,00€	Fino al 50% (60% comuni montani e svantaggiati**)
	Femmine	6-18 mesi	ASSONAPA	300,00€	
Fabrianese	Maschi	6-24 mesi	ASSONAPA	800,00 €	Fino al 50% (60% comuni montani e svantaggiati**)
	Femmine	6-18 mesi	ASSONAPA	300,00 €	
Merinizzata italiana	Maschi	6-24mesi	ASSONAPA	700,00 €	Fino al 40%
	Femmine	6-18 mesi	ASSONAPA	200,00 €	
Appenninica	Maschi	6-24 mesi	ASSONAPA	700,00 €	Fino al 40%
	Femmine	6-18 mesi	ASSONAPA	200,00 €	
Bergamasca	Maschi	6-24mesi	ASSONAPA	700,00€	Fino al 40%
	Femmine	6-18 mesi	ASSONAPA	200,00€	

Specie suina					
ibrido	sexso	età	Libro genealogico	Spesa massima ammissibile (IVA esclusa)	% contributo
Suino della Marca	Maschi	2-15 mesi	ANAS	350,00 €	Fino al 50% (60% comuni montani e svantaggiati**)
	Femmine	2-15 mesi	ANAS	350,00€	Fino al 50% (60% comuni montani e svantaggiati**)

Specie Equina					
razza	sexso	età	Libro genealogico	Spesa massima ammissibile (IVA esclusa)	% contributo
Cavallo del Catria	Maschi	30 mesi	ANAREAI	1.800,00€	Fino al 50% (60% comuni montani e svantaggiati**)
	Femmine	8-36 mesi		1.200,00 €	
Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido	Maschi	30 mesi	ANACAITPR	1.500,00 €	Fino al 40%
	Femmine	8-36 mesi		1.000,00 €	

(**) riferito al centro aziendale dove verrà allevato l'animale, come da anagrafe zootecnica. Trattasi di Zone Montane conformi al reg. UE 2115/2021 art.71 le zone con vincoli naturali individuate ai sensi dell'art. 32 del Reg UE 1305/2013 vale a dire le zone montane, che corrispondono ai comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, par.3 Dir. 268/75.

L'elenco dei comuni montani viene riportato nel modello 1allegato B (modulistica) visibile anche in allegato n.3 del Complemento regionale per lo sviluppo rurale (CSR) del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 - Regione Marche come da Deliberazione di Giunta Regionale n. 1830 del 26/11/2024

In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.5

Gli aiuti di cui al presente bando, non possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli De Minimis, poiché l'intensità di aiuto stabilita nel presente paragrafo è pari a quella massima prevista dall'aiuto di Stato notificato.

5.5 Selezione delle domande di contributo

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

Le domande saranno finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di pagamento, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le domande non finanziate per carenza di risorse, potranno essere oggetto di finanziamento nel bando successivo, previa presentazione di nuova domanda.

⁵ A tal proposito si forniscono chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative: "È opportuno, in primo luogo, precisare che le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

6 Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di contributo

I termini del procedimento sono fissati in 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo:

<http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti.

È possibile presentare più di una domanda di contributo purchè riferita ad acquisti di animali con diversi codici identificativi.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità, le seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione di non essere inclusa tra le imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
2. Dichiarazione di essere titolare di allevamento iscritto alla BDN vet.
3. Dichiarazione che i riproduttori non sono destinati ad allevatori legati da vincoli coniugali o di parentela fino al secondo grado.
4. Dichiarazione che i riproduttori non provengano dal medesimo codice di allevamento AST.
5. Dichiarare di non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta, dato che tali aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.
6. Dichiarazione di non essere destinatario di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola Deggendorf - in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in GUUE L 187 del 26 giugno 2014, pag. 1);
7. Descrizione dell'allevamento con dettaglio di:
 - codice di stalla;
 - descrizione della composizione di stalla in termini numerici, con specie e razze presenti;
 - indicazione della specie e del numero di riproduttori che si intende acquistare.
8. L'assunzione degli impegni descritti al paragrafo 7.4 del presente bando.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di contributo può essere presentata a partire dal **giorno 13 giugno 2025** secondo la modalità del bando a sportello fino ad esaurimento delle risorse.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la documentazione:

- Cronoprogramma indicativo riguardo alle tempistiche di acquisto dei riproduttori (se si intende presentare il saldo entro l'anno corrente).
- Nel caso di nuovo nucleo di allevamento di riproduttori autoctoni di minimo cinque UBA con una composizione iniziale di sole femmine, o nei casi particolari del paragrafo 5.1.3, relazione tecnica dettagliata che illustri il progetto allevatorio, specificando le modalità e le tempistiche di sviluppo del nucleo, inclusi gli obiettivi di selezione e le strategie di riproduzione, (come da modello 5 allegato B).

6.1.4 Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di contributo o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo.
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione dei soggetti riproduttori oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del contributo richiesto

nella domanda di contributo.

6.1.4.1 Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere all'Amministrazione una procura speciale contenente:

- I dati del soggetto delegato;
- Le attività delegate;

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando. La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di contributo e nella documentazione allegata.⁶

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità i non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

6.1.4.2 Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da presentare esclusivamente attraverso il SIAR ed il termine perentorio di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Non sarà, dunque, oggetto di valutazione la documentazione trasmessa dal richiedente all'amministrazione oltre il termine perentorio di cui sopra o attraverso modalità alternative al SIAR.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

A seguito di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini o modalità sopra descritte, l'istruttoria verrà comunque conclusa con la sola documentazione già in possesso dall'amministrazione.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di contributo

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sono svolti da un istruttore della Sede Decentrata Agricoltura per competenza territoriale (per la provincia di Pesaro Urbino provvede il personale incaricato della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale). I controlli sono svolti sulla totalità delle domande e sono relativi agli elementi anagrafici e

⁶ Nella fattispecie non è compreso il cambio beneficiario, le cui richieste che possono essere invece presentate successivamente alla concessione; sono disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

catastali della domanda e di incrocio con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla presentazione della domanda di contributo.

6.2.2 Visite aziendali

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda, nell'arco di tempo previsto per il mantenimento dei riproduttori (cfr. 7.4) per acquisire elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sul riproduttore oggetto di contributo.

6.2.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- della spesa ammessa per singolo investimento;
- del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- del contributo concedibile;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.2.3.).

6.2.4 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro 10 giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione alla Commissione di riesame (cfr. Definizioni) attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (ad eccezione di quelli già richiesti nella precedente richiesta di integrazione e non presentati nei termini o nelle modalità previste dal bando).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Le istanze saranno valutate nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima del provvedimento di concessione.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di intervento, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

6.2.5 Completamento dell'istruttoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile di procedimento predispone il provvedimento con cui si dichiara l'ammissibilità della domanda e il contributo concedibile.

6.2.6 Pubblicazione del decreto di ammissibilità

Il decreto di ammissibilità è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017n e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Avverso il provvedimento di approvazione qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di ammissibilità e di non ammissibilità sono inviate a firma del responsabile del procedimento.

7 Fase di realizzazione e pagamento

Oltre alla presentazione della domanda di pagamento di saldo, in questa fase è possibile presentare richiesta di variazione per cambio di beneficiario.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al beneficiario viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da presentare esclusivamente attraverso il SIAR ed il termine perentorio di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Non sarà, dunque, oggetto di valutazione la documentazione trasmessa dal richiedente all'amministrazione oltre il termine perentorio di cui sopra o attraverso modalità alternative al SIAR.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

A seguito di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini o modalità sopra descritte, l'istruttoria verrà comunque conclusa con la sola documentazione già in possesso dall'amministrazione.

7.1 Variazione per cambio del beneficiario

Il cambio del beneficiario che può avvenire solo per le seguenti motivazioni:

- causa di forza maggiore,
- decesso del beneficiario,
- cessione di azienda.

7.1.1 Presentazione delle domande di cambio del beneficiario

La domanda deve essere presentata solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a 30 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

7.1.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 30 giorni ed è tesa a valutare il rispetto delle seguenti:

- che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti;
- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni sottoscritti con la domanda di contributo.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Il cambio di assetto societario non costituisce cambio di beneficiario, ma in ogni caso si deve garantire la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di contributo presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione).

Il Dirigente responsabile dell'intervento adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito della richiesta di cambio beneficiario.

7.2 Domanda di pagamento di Stato Avanzamento Lavori

È possibile presentare più richieste di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) per la liquidazione dell'aiuto corrispondente agli investimenti effettivamente realizzati.

7.2.1 Presentazione delle domande di SAL

La domanda deve essere presentata solo tramite SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> prima della presentazione del saldo.

Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguenti autodichiarazioni e i dati riportati nella tabella:

- dichiarazione dal Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici oppure quali sono gli aiuti cumulati, ivi compreso il credito di imposta;
- dichiarazione di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

N° Ordine	Codice identificativo del capo	Sesso	Punteggio del capo acquistato 	Età al momento dell'acquisto	Data ingresso del capo in stalla	Impresa di provenienza del capo

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- 1) Dichiarazione sostitutiva resa al fine di consentire i controlli previsti dal D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm. (Allegati 2 e 3);
- 2) Dichiarazione che i riproduttori non sono destinati ad allevatori legati da vincoli coniugali o di parentela fino al secondo grado o provenienti dal medesimo codice di stalla o dalla medesima ubicazione aziendale (come da modello 4 Allegato B).
- 3) fatture o i documenti contabili equipollenti che devono riportare:
 - specie del riproduttore;
 - razza del soggetto;
 - categoria zootecnica;
 - codice identificativo per singolo capo acquistato;
 - importo unitario pagato riferito al singolo animale;
 - un’apposita codifica costituita dall’ ID di domanda e dalla dicitura “Finanziato dalla Regione Marche- Acquisto agevolato riproduttori iscritti al libro genealogico”, con specifico riferimento all’investimento finanziato.

In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa, mediante l’integrazione elettronica della fattura con le modalità indicate nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/201910.

- 4) Copia dei documenti contabili, nello specifico per i pagamenti effettuati con:
 - a) bonifico/ricevuta bancaria: copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) carta credito/Bancomat: estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - c) assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile”.
- 5) L’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca la titolarità dello stesso e risulti la movimentazione relativa al pagamento della fattura;
- 6) certificato zootecnico rilasciato dall’Associazione competente di razza e riconosciuto ufficialmente, che attesti l’appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o al Registro anagrafico di razza, l’età e la categoria di pertinenza.
- 7) nel caso di riproduttore equino, copia del passaporto equidi.
- 8) copia del modello di accompagnamento (ex modello 4) che evidenzi il trasferimento del riproduttore all’allevamento di destinazione.

7.2.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del SAL è disposta a seguito di esito positivo dei controlli sulle domande di pagamento che riguardano la verifica:

- della conformità dell'investimento realizzato a quanto approvato con la domanda di contributo,
 - dell'assenza di doppio finanziamento,
 - del rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti,
- Le verifiche vengono svolte entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di SAL.

7.3 Domanda di pagamento di saldo

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo attraverso SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro 15 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.**

La liquidazione sarà effettuata in ragione dell'ordine di arrivo delle istanze.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **le seguenti autodichiarazioni e i dati riportati nella seguente tabella:**

- dichiarazione dal Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici oppure quali sono gli aiuti cumulati, ivi compreso il credito di imposta;
- dichiarazione di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.
- Riportare i dati della seguente tabella:

N° Ordine	Codice identificativo del capo	Sesso	Punteggio del capo acquistato ♂	Età al momento dell'acquisto	Data ingresso del capo in stalla	Impresa di provenienza del capo

♂ Solo per razze bovine iscritte al Libro Genealogico ANABIC;

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- 1) Dichiarazione sostitutiva resa al fine di consentire i controlli previsti dal D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm. (Allegati 2 e 3);
- 2) Dichiarazione che i riproduttori non sono destinati ad allevatori legati da vincoli coniugali o di parentela fino al secondo grado o provenienti dal medesimo codice di stalla o dalla medesima ubicazione aziendale (come da modello 4 Allegato B).
- 3) fatture o i documenti contabili equipollenti che devono riportare:
 - specie del riproduttore;
 - razza del soggetto;

- categoria zootecnica;
- codice identificativo per singolo capo acquistato;
- importo unitario pagato riferito al singolo animale;
- un'apposita codifica costituita dall' ID di domanda e dalla dicitura "Finanziato dalla Regione Marche- Acquisto agevolato riproduttori iscritti al libro genealogico", con specifico riferimento all'investimento finanziato.

In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa, mediante l'integrazione elettronica della fattura con le modalità indicate nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/201910.

- 4) Copia dei documenti contabili⁷, nello specifico per i pagamenti effettuati con:
- a) bonifico/ricevuta bancaria: copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) carta credito/Bancomat: estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - c) assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile".
- 5) L'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio dal quale si evinca la titolarità dello stesso e risulti la movimentazione relativa al pagamento della fattura.
- 6) certificato zootecnico rilasciato dall'associazione competente di razza e riconosciuto ufficialmente, che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o al Registro anagrafico di razza, l'età e la categoria di pertinenza.
- 7) nel caso di riproduttore equino, copia del passaporto equidi.
- 8) copia del modello di accompagnamento (ex modello 4) che evidenzi il trasferimento del riproduttore all'allevamento di destinazione.

7.3.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo è disposta a seguito di esito positivo dei controlli sulle domande di pagamento che riguardano la verifica:

- della conformità dell'investimento realizzato a quanto approvato con la domanda di contributo;
- dell'assenza di doppio finanziamento;
- del rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti;

Le verifiche vengono svolte entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

⁷ Nel caso in cui le contabili dei bonifici non riportino precisamente il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento, è possibile richiedere una Dichiarazione liberatoria del fornitore per la regolarizzazione del documento incompleto.

7.4 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di contributo il richiedente si impegna a:

1. concludere l'atto di acquisizione dei capi ammessi entro i 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di contributo (per acquisizione è da intendersi la data di ingresso dei capi in stalla come da BDN vet);
2. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dal bando regionale;
3. mantenere il soggetto riproduttore in selezione;
4. rispettare le norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
5. non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti i riproduttori finanziati, prima che siano decorsi tre anni (due per i riproduttori suini e ovini) dalla data di ingresso in stalla;
6. realizzare l'investimento in modo conforme rispetto alle finalità e coerente con quanto approvato;
7. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
8. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sistema di interscambio -Sdl) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
9. restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali.
10. visionare la propria posizione degli aiuti "de minimis" nelle rispettive banche dati RNA e SIAN alle pagine trasparenza nei link:
<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>;
<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>

7.5 Decadenza delle domande e revoca del contributo

La decadenza della domanda e la revoca, totale o parziale del contributo concesso sono disposte nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al precedente paragrafo (compreso di concludere l'atto di acquisizione dei capi ammessi entro i 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di contributo) oltre che nel caso di perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 5.1.

In caso di revoca totale o parziale del contributo si procederà al recupero delle somme percepite indebitamente.

7.5.1 Controlli ex post

Al fine di monitorare il rispetto dell'impegno a mantenere il soggetto riproduttore in azienda, è prevista la possibilità di effettuare dei controlli ex post - nell'arco di tempo previsto per il mantenimento dei riproduttori (cfr. 7.4) - che possono avere ad oggetto:

- la consultazione della Banca Dati Veterinaria;
- la visita in azienda.

I controlli sono effettuati su un campione pari almeno al 5% delle aziende. Al campione possono essere aggiunte aziende sulla base di specifici profili di rischio riscontrati nel corso delle istruttorie in relazione al mantenimento degli impegni.

7.6 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variazione per cambio del beneficiario e alla domanda di pagamento di SALDO, il beneficiario può esclusivamente attraverso SIAR, presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i 15 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.7 Informativa trattamento dati personali

La Regione Marche, in conformità con il Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation (GDPR)), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le seguenti modalità:

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non sarà possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

Il titolare del trattamento dei dati forniti è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 Ancona.

Il responsabile della protezione dei dati è la ditta "SLALOM CONSULTING" - Alessandra Gaetano con sede in via Gentile da Fabriano, 9 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate richieste di informazioni relative al trattamento dei dati è: rpd@regione.marche.it.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale che emette il bando nei casi previsti, presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, per l'acquisto di riproduttori selezionati maschi e femmine delle specie bovina, ovina equina e suina nell'ambito del regime "de minimis" così come istituito con Regolamento (UE) 2024/3118 del 10/12/2024 e s.m.i. e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE).

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la legge regionale n. 56 del 02/09/1997 (Procedure relative agli aiuti compatibili con le disposizioni del Trattato di Roma con riguardo agli interventi straordinari nel settore agricolo.)

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lettera e) del Regolamento 2016/679/UE, è stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Possono essere esercitati i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.